



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TASI ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella **sede municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	5	<u>OGNIBENI MORIS</u>	SI
2	<u>GIRELLI GIORGIO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI FABIO</u>	SI
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	7	<u>SALVINI FAUSTA</u>	SI
4	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI			

PRESENTI: 7

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TASI ANNO 2018.

Vista e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio "ALIQUOTE TASI ANNO 2017".

Ritenuto di dover confermare le medesime aliquote TASI anche per l'anno 2018.

Rammentato che, nelle more del perfezionamento della legge di bilancio, il Ministro dell'interno con il [decreto 29 novembre 2017](#) (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2018 degli enti locali. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (28 febbraio 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Tanto in virtù: dell'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; dell'[art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto per i tributi locali fuori dal blocco i Comuni possono deliberare entro il 28 febbraio 2018.

Visto l'art., [38, 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)

In particolare:

- il [comma 37](#), lett. a, dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio 2018) modifica ed integra il [comma 26](#), dell'[art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) (stabilità 2016). Il comma è così modificato ed integrato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli [artt. 15 e 16](#) del testo unico di cui al [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'[art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), e all'[art. 2](#), commi 79, 80, 83 e 86, [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli [artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'[art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'[art. 4](#), comma 3-bis, [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[art. 243-bis](#) del testo unico di cui al [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [artt. 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [D.Lgs. n. 267 del 2000](#)".
- Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018

Atteso che, in ogni caso, in base alle disposizioni contenute nell'[art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), l'ente locale, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo. In tale contesto, per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio. L'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio consente all'ente locale di disporre l'aumento delle aliquote e delle tariffe anche in deroga al c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali? Ad avviso del MEF (Dipartimento delle finanze, [Ris. 29 maggio 2017, n. 1/DF](#)), in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, h

a istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

Atteso che l'art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2017 L. 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n. 57), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, **estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali**. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (C. Cost. sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco **si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale**, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari. Con la lettera b) si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale. Va ricordato che la conferma di questo prelievo, istituito temporaneamente dal 2014, consente ad un gran numero di Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all'istituzione della Tasi. Il blocco delle aliquote dei tributi viene, quindi, reiterato anche per il 2017.

Atteso che l'art. [1, comma 42](#), lett. b) [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#) - G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n. 57) ha confermato la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI fino all'0,8 per mille. E' aggiunto al comma 28, dell'art. [1, L. n. 208 del 2015](#) il seguente periodo: "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la **stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016**". Il comma 28 aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell'art. [1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU (

Visto quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): *"c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": *"21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: *«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai*

sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».”.
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.”25. *L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.*”
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. (vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati.

Atteso che le modifiche apportate dalla legge 208/2015 in tema di TASI sono le seguenti:

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b).
- la tassa viene eliminata dagli immobili destinati ad abitazione principale sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c). [**tale possibilità è comunque preclusa nel 2017**]
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d)
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54)

Atteso che la lett. b), [comma 37](#), dell'art. 1, della legge di bilancio 2018 aggiunge al [comma 28](#), dell'[art. 1, L. n. 208 del 2015](#) il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017". Si ricorda che per l'anno 2017 il secondo periodo del [comma 28](#) prevede che "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016". C'è quindi la conferma della maggiorazione anche per il 2018. A questo proposito si ricorda che la prima parte del [comma 28](#) aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al [comma 677](#) della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il [comma 677](#) dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Nel 2018 può quindi essere confermata ai livelli 2017, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015).

Considerazioni in punto di diritto in merito a novità normative

Nella [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016) sono contenute diverse novità in materia di TASI. L'esonero per l'abitazione principale. La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a](#)).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. b](#)).

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. È previsto che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. [1, comma 14, lett. c](#)).

Il versamento dell'imposta. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014, per inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo (art. [1, comma 14, lett. d](#)).

Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al [comma 677](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (art. [1, comma 28](#)).

L'aliquota per gli immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [L. 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del [comma 683](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#) (le aliquote sono determinate in conformità con i servizi e i costi e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili), è ridotta al 75 per cento (art. [1, comma 54](#)).

[Art. 1, commi 14, 28, 54, 708, L. 28 dicembre 2015, n. 208 \(G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.\)](#)

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI.

Vista la Risoluzione [n. 1/DF](#), prot. n. 3946 del 17 febbraio 2016 del Dipartimento delle finanze del MEF, che fa seguito alla Nota [n. 2472](#) del 29 gennaio 2016, in merito alla riduzione del 50 per cento della base imponibile Imu e TASI in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari, con, fornendo chiarimenti sulle modalità applicative.

La riduzione della base imponibile. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Per poter beneficiare della riduzione occorre che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui

è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nella risoluzione è fatto presente che non solo l'immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso. Tutte queste condizioni devono considerarsi necessarie ai fini della riduzione, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. La riduzione è imposta con legge, è obbligatoria e non dipende dall'esercizio di una facoltà concessa ai Comuni.

IMU/TASI. L'agevolazione si applica anche alla TASI in quanto la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU. Agevolazione facoltativa accordata al Comune.

Con la riduzione del 50 per cento della base imponibile, a decorrere dal 2016, i Comuni non possono equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale. Il comune può stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 dell'art. 13, D.L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Il concetto di "un solo immobile". Come si è visto in precedenza la norma agevolativa richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia. Ad avviso del MEF la norma si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile (terreno agricolo, negozio, pertinenze) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.

Comodato abitazione e casa rurale ad uso strumentale. Nella risoluzione è affrontato il caso in cui un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. Infatti, la lett. f) di tale norma definisce come strumentale anche l'immobile destinato "ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento". Ad avviso del MEF il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione, poiché è stato lo stesso Legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all'esercizio dell'agricoltura e non abitativo.

Atteso che Il Direttore generale delle finanze del MEF, con il decreto 29 febbraio 2016, ha provveduto ad aggiornare i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina Imposta comunale sugli immobili-ICI), agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2016.

Il comma 3 citato dispone che i per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, applicando appositi coefficienti. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

L'Ifel ha fornito alcuni chiarimenti con un una nota di approfondimento del 2 marzo 2016, sulle nuove disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015).

Le imprese pagheranno Imu e Tasi in misura ridotta dal 2016 solo se presenteranno in tempi brevi le domande di variazione catastale finalizzate a escludere dal calcolo della rendita i macchinari industriali. I titolari di immobili destinati a attività industriali iscritti in catasto nelle categorie "D" ed "E", infatti, potranno fruire di questo beneficio solo se presentano in catasto entro il prossimo 15 giugno un'istanza di variazione per una nuova stima degli immobili che esclude dal calcolo della rendita i macchinari imbullonati.

Ritenuto necessario per l'anno 2018 confermare le aliquote TASI in vigore nel 2017 prendendo atto del fatto che a' sensi della legge di stabilità 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 è stata eliminata la TASI sulla prima casa, e che pertanto sono state esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).

Il MEF con il decreto 16 novembre 2017 ha provveduto all' approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Ai fini della stima del gettito ad aliquota di base dell'IMU e della TASI, che rappresentano complessivamente il 47 per cento della capacità fiscale complessiva dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, è stata confermata la scelta di utilizzare il metodo RTS, come indicato nel Rapporto 2014, cui il MEF rinvia per ogni aspetto non espressamente modificato dalla nota metodologica. La capacità fiscale può essere stimata con diversi metodi: 1) con il Representative Tax System (RTS). Con questo metodo la determinazione analitica della capacità fiscale è basata sull'applicazione della normativa

fiscale standard alle basi imponibili di ciascun Comune; 2) con il Regression-based Fiscal Capacity Approach (RFCA), basato su tecniche econometriche, utili, in particolare, quando non sono fissate le aliquote legali e/o non è facile quantificare la base imponibile.

Il metodo RTS è stato applicato all'IMU, alla TASI e all'Addizionale comunale IRPEF, imposte per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito standard. Infatti, per queste imposte la normativa stabilisce aliquote legali, ovvero si può definire con certezza un'aliquota standard; inoltre, esistono dati in buona misura attendibili delle basi imponibili.

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;_
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;_
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

ESENZIONI TASI terzo settore.

L'art. 82 del [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore), contiene le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali che si applicano agli enti del Terzo settore.

Esenzione IMU e TASI. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti nelle disposizioni in materia di ICI/IMU e TASI (art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), art. 91-bis del [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e art. 1, comma 3, [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#)), e relative disposizioni di attuazione. La definizione degli enti non commerciali del Terzo settore è contenuta nell'art. 79, comma 5, del Codice del Terzo settore.

L'agevolazione deriva direttamente dalla legge. I Comuni dovranno recepirla negli appositi regolamenti dei due tributi (art. 82, c. 6).

Art. 82 [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore: " Art. 82. Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6. 2.(omissis). 3.(omissis). 4.(omissis). 5.(omissis). 6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo [16, comma 1, lettera a\)](#), della [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo [7, comma 1, lettera i\)](#), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), dall'art. [91-bis](#) del [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e dall'art. [1, comma 3](#), [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), e relative disposizioni di attuazione. 7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. 8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'UE. 9. (omissis). 10.(omissis)."

RISCOSSIONE.

Visto l'art. 2-bis del [D.L. n. 193/2016](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225](#) del seguente tenore:" Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva

1. In deroga all'articolo [52](#) del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo [17](#) del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12

dell'articolo [13](#) del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e al comma 688 dell'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo [53](#) del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.

L'art. 2-bis fa salvo il sistema dei versamenti unitari previsto dall'art. [17](#), [D.Lgs. n. 241/1997](#) e dalla legge di stabilità 2014 ([Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)), ove s'impone il versamento dell'IMU e della TASI con F24 o con conto corrente postale centralizzato; lo stesso dicasi per la TARI.

Visto l'art. 35 del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) convertito in [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) del seguente tenore: "ART. 35 *Misure urgenti in tema di riscossione*

1. Al [decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), delle società da esse";

b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), delle società da esse partecipate.";
b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: "conto corrente di tesoreria dell'ente impositore", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati".

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Vista la [Ris. 25 marzo 2015, n. 3/DF del MEF, Dipartimento delle finanze](#) la quale ha chiarito quanto segue:

il [comma 639](#), dell'art. [1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità 2014) stabilisce che la IUC si compone dell'IMU, della TASI e della TARI. Data l'interconnessione tra questi tributi, il legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali quelle contenute nel successivo [comma 684](#), in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo [comma 687](#) stabilisce espressamente che "ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU".

L'art. [13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata "utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo [9, comma 6](#), del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)" emanato il 30 ottobre 2012 (G.U. n. 258 del 5 novembre 2012). Per gli enti non commerciali il modello di dichiarazione è contenuto nel [decreto 26 giugno 2014](#) (G.U. n. 153 del 4 luglio 2014).

Il [comma 685](#) dell'art. [1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) dispone che la dichiarazione deve essere redatta "su modello messo a disposizione dal comune". Il MEF sottolinea che dalla semplice lettura della norma, emerge che **al comune è demandato esclusivamente l'onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.**

Nelle FAQ del 3 giugno 2014, il MEF aveva fatto presente che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. Il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all'interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI.

Visto l'art. 13 comma 4 del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (Milleproroghe) pubblicato su GU n. 304 del 30 dicembre 2016, a mente del quale le disposizioni riguardanti il versamento spontaneo delle entrate degli enti locali, di cui all'art. [2-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. L'art. [2-bis](#) citato, prevede che, in deroga all'art. [52, D.Lgs. n. 446 del 1997](#), il solo versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso il modello di pagamento F24 o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. La norma precisa che restano comunque ferme le disposizioni relative alla riscossione dell'IMU e **della TASI.**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f).

Acquisiti i pareri favorevoli di rito in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile rilasciati dai competenti Responsabili del Servizio a' sensi degli articoli 49 e 147-bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, nel testo modificato dall'articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0 espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI in vigore nel 2017, prendendo atto delle novità normative in premessa esposte e che qui s'intendono richiamate introdotte dalla c.d. "Legge di Stabilità" 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016-, con il dare atto in particolare che è stata **eliminata la TASI sulla prima casa**, e che pertanto sono state **esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a](#)).
- 2) Di approvare, nel prendere atto di quanto specificato al punto precedente n. 1) del dispositivo del presente deliberato (ovvero che le abitazioni principali (c.d. "prime case"), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. [1, comma 14, lett. a](#)), sono esonerate dalla TASI 2018), l'aliquota TASI per l'anno 2018 nelle misure ed aliquote di seguito indicate, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio:

Tipologia di immobili	Aliquote	Detrazioni
Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8, A/9)	1,50 per mille	
Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze	1,50 per mille	
Aree edificabili	1,50 per mille	
Tutti i restanti beni immobili	1,50 per mille	

- 3) Di dare atto che, a' sensi dell'articolo unico comma 14 lettera c) legge n. 208/2015 **richiamato dall'articolo 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 - 11 dicembre 2016, n. 232** , *l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento (unopermille) per i beni merce per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
- 4) Di designare per l'anno 2018 quale funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, il competente Responsabile del Servizio Norme e Tributi.
- 5) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- 6) di dare atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente, il consiglio comunale , stante l'urgenza di provvedere , con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art 134, c.4 del D.lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 16/02/2018 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.barghe.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
